

Civile Ord. Sez. 1 Num. 14685 Anno 2017  
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA  
Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO  
Data pubblicazione: 13/06/2017

sul ricorso 7185/2013 proposto da:

Saraceno Domenico (c.f. SRCDNC83H27C710I), elettivamente domiciliato in Roma, via Piemonte n. 39, presso l'avvocato Calabro' Alessandra, rappresentato e difeso dagli avvocati Sorace Giuseppe, Zito Domenico, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

Compass s.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Dardanelli n. 46, presso l'avvocato Callori Marco, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

1

4.

025  
131  
2017

avverso la sentenza n. 6478/2012 del TRIBUNALE di MILANO, pubblicata il 01/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA (est.).

### FATTO E DIRITTO

1.- Domenico Saraceno ricorre per cassazione nei confronti della s.p.a. Compass, articolando cinque motivi avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 1 ottobre 2012, n. 6478, a seguito di ricorso proposto ex art. 152 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 10 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

Con tale pronuncia, il Tribunale milanese ha ritenuto pienamente legittima la segnalazione nei Sistemi di Informazione Creditizia (SIC) di Domenico Saraceno come «cattivo pagatore», che è stata posta in essere dalla s.p.a. Compass in epoca che si assume effettuata nella seconda parte del 2008.

Al ricorso resiste la s.p.a. Compass, che ha depositato apposito controricorso. La stessa ha depositato anche «istanza di anonimizzazione dei dati ex art. 52 d.lgs. n. 196/2003 (cd. Codice Privacy)».

Entrambe le parti hanno inoltre depositato memoria.

2.- I motivi di ricorso, che sono stati presentati da Domenico Saraceno, concernono più profili della vicenda processuale giunta ora all'esame di questa Corte.

Il primo motivo assume la nullità del procedimento (ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ.) «per lesione del diritto di difesa e del regolare

contraddittorio». Il secondo, che è intestato al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., afferma nella sostanza che il Tribunale non ha tenuto conto che, nella specie, Compass ha «commesso un enorme abuso nel segnalare un ritardo imputabile a un disguido tecnico». Il terzo motivo, a sua volta intestato nel n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ., assume la violazione da parte della sentenza impugnata delle norme degli «artt. 2 Cost., 1174, 1175, 1375 ss.» cod. civ. Il quarto motivo, che è riferito al n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ., afferma poi la violazione delle «disposizioni di legge in tema di trattamento di dati personali di cui al d.lgs. 196/2003, di interpretazione del contratto ex artt. 1362 ss. ... ex art. 1374 e ... 1334 e 1335 cod. civ.». Il quinto motivo, che è viene svolto con riguardo ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., riguarda la sfera dei danni che si assumo patiti dal ricorrente.

3.- Il primo motivo lamenta, più in particolare, che il Tribunale abbia «facultato controparte a produrre atti che, se avesse operato legittimamente, avrebbe dovuto detenere da oltre un paio di anni prima»; pure riscontra, in proposito, che «in ogni caso mai i termini potevano prevedere scadenze differenti per le parti».

Il motivo va respinto.

La norma del comma 9 dell'art. 152 Codice Privacy, vigente all'epoca, stabilisce che «il giudice dispone anche d'ufficio ... i mezzi di prova che ritiene necessari ...».

Quanto alla differenziazione dei termini concessi alle parti (di cui allo stralcio di verbale riportato a p. 4 del ricorso), pare che il ricorrente non tenga conto del fatto che quello concesso a Compass è «termine a controreplica» e che, nel computo dello stesso, il Tribunale ha anche tenuto conto della ricorrenza del c.d. periodo feriale.

4.- Il secondo motivo assume l'omessa considerazione da parte del Tribunale dell'«enorme abuso» che il comportamento tenuto da Compass – così come complessivamente considerato – avrebbe realizzato.

Il motivo va respinto.

E' giurisprudenza consolidata di questa Corte che il «fatto», rilevante ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., è solo il fatto storico vero e proprio, inteso nella sua dimensione materiale (cfr., da ultimo, Ccss., 8 settembre 2016, n. 17761; Cass., 8 marzo 2017, n. 5795). Non anche un «questione» o un «punto» o una «valutazione» della sentenza, secondo quanto risulta proporre, nel concreto, il motivo in esame.

In realtà, il motivo, che peraltro risulta svolto in termini solo generici, viene a chiedere il riesame della complessiva fattispecie che sta alla base della controversia: che è analisi per contro preclusa al giudizio di questa Corte.

5.- Va ora preso in esame il quarto motivo di doglianza, che è stato svolto dal ricorrente, posto che lo stesso riguarda la parte iniziale del comportamento posto in essere da Compass in relazione all'avvenuta segnalazione di Domenico Saraceno come «cattivo pagatore».

In via segnata, il motivo fa riferimento al «preavviso» che, sulla base della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, l'intermediario finanziario (quale «partecipante» al sistema di informazioni creditizie) deve necessariamente inviare in via preventiva all'interessato, avvertendolo dell'«imminente registrazione dei dati» che lo riguardano (cfr., in particolare, la norma dell'art. 4, comma 7, del provvedimento del Garante Privacy, 16 novembre 2004, n. 8).

Assunto questo riferimento, il motivo si sostanzia poi nel rilevare che la decisione del Tribunale milanese - che ha ritenuto correttamente adempiuto l'onere nella specie gravante su Compass - ha in realtà fatto falsa applicazione delle norme di legge che governano la relativa materia.

6.- Il motivo è da ritenere fondato, secondo i termini, e nei limiti, qui in appresso indicati.

Va precisato, al riguardo, che l'atto di "avvertimento con preavviso" ovvero di «avviso» - di cui il citato art. 4 comma 7 fa onere all'intermediario - integra una dichiarazione recettizia, in quanto specificamente diretta alla persona dell'interessato e intesa a manifestare la decisione dell'intermediario medesimo di provvedere alla classificazione di «cattivo debitore» del destinatario interessato, con tutti gli effetti che ne conseguono, nel perdurante difetto di regolarizzazione della propria posizione da parte di quest'ultimo entro il periodo di preavviso.

In quanto «dichiarazione a determinata persona», quella prescritta dalla norma dell'art. 4, comma 7, risulta soggetta alle prescrizioni generali di cui agli artt. 1334 e 1335 cod. civ. Perciò, l'efficacia della dichiarazione di «avviso» si produce quando la stessa giunge a conoscenza del destinatario interessato, con la presunzione relativa che la conoscenza si abbia nel momento in cui la dichiarazione raggiunge l'indirizzo del destinatario.

La sentenza del Tribunale di Milano non ha tuttavia tenuto conto di tali prescrizioni. In effetti, la stessa ha ritenuto compiutamente assolto l'onere di Compass, limitandosi a considerare il punto relativo all'«invio» degli avvisi (come poi indicato dall'utilizzo del sistema Postel e, «quanto alle forme di spedizione dell'avviso», da una mera dichiarazione proveniente della stessa Compass).



Per contro, la normativa di legge appena sopra richiamata richiede, secondo quanto del resto ritiene la comune opinione, che – per produrre i suoi effetti (di avvio del periodo di preavviso, in specie) - la dichiarazione deve avere «raggiunto il domicilio» del suo destinatario, con conseguente somministrazione della prova dell'arrivo a destino della medesima.

7.- Il terzo e il quinto motivo di ricorso risultano assorbiti.

8.- Come si è già sopra richiamato, la s.p.a. Compass ha formulato, con separato atto, un'istanza di «anonimizzazione dei dati ex art. 52 d. lgs. n. 196/2003». In tale istanza, la stessa ha specificamente domandato – in ragione di quanto appunto stabilito nella norma dell'art. 52 - che venga disposta l'«anonimizzazione/l'oscuramento delle proprie generalità e/o di ogni altro dato identificativo».

Il Collegio ritiene di non potere corrispondere a questa istanza, difettando nella fattispecie i presupposti dell'applicazione della citata norma dell'art. 52. In effetti, tale norma abilita alla richiesta relativa la sola persona dell'«interessato», nel significato che tale espressione assume nel contesto del detto decreto legislativo. Ora, secondo la espressa formulazione della norma dell'art. 4, comma 1, lett. i) di tale decreto per «interessato ... si intende ... la persona fisica cui si riferiscono i dati personali».

9. In conclusione, respinti il primo e il secondo motivo, va accolto il quarto motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, assorbiti il terzo e il quinto, con cassazione della impugnata sentenza della Corte di Appello di Milano e relativo rinvio della controversia sempre alla Corte di Appello di Milano che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Nel decidere la controversia, la Corte di Appello, così investita, si atterrà ai principi e indicazioni di cui alla motivazione svolta e, in

*A.*

particolare, al principio di diritto per cui «l'onere di preventivo avvertimento, di cui alla norma dell'art. 4 comma 7 della Delibera del Garante Privacy 16 novembre 2004 n. 8, risulta assolto solo quando la relativa dichiarazione abbia effettivamente raggiunto il domicilio del destinatario, salva comunque restando l'eventualità che quest'ultimo provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia».

**P.Q.M.**

La Corte respinge il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, assorbito il quarto e quinto, e cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile,